

Decreto del Consiglio federale che conferisce obbligatorietà generale al contratto collettivo per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA)

Modifica del 6 novembre 2006

*Il Consiglio federale svizzero
decreta:*

I

I decreti del Consiglio federale del 9 giugno 2004 e del 12 ottobre 2005¹, che conferiscono carattere obbligatorio generale al contratto collettivo (CC) per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA), sono modificati come segue (modifica del campo d'applicazione territoriale)²:

Art. 2 cpv. 2 lett. f

f. Ginevra:

- falegnameria, ebanisteria e carpenteria
- lavorazione dell'intonaco e vernice
- lavorazione del vetro/lavorazione tecnica del vetro (lavori d'arte di lavorazione del vetro su edifici
- lavori di piastrellista
- altri lavori: tenuta; copertura; decorazione d'interno e lavori di cucitura di materia; cornice; lavorazione del vetro; riparazione di tapparelle; rivestimenti di interni; lavorazione del marmo

Campo d'applicazione completo

Art. 1

Viene conferita obbligatorietà generale alle disposizioni, riprodotte in allegato, del contratto collettivo del 2 giugno 2003 per il pensionamento anticipato nel ramo del completamento delle costruzioni romando (CCPA).

¹ FF **2005** 5865–5868

² Estratti delle disposizioni di obbligatorietà generale possono essere chiesti all'UFCL, Vendita di pubblicazioni federali, 3003 Berna.

Art. 2

¹ Alle disposizioni del CC, stampate in caratteri normali, viene conferita obbligatorietà generale sostanzialmente per i seguenti lavori:

- a. Falegnameria, ebanisteria e carpenteria, tra cui:
 - fabbricazione e/o montaggio di finestre legno, legno-metallo e PVC
 - riparazione e/o restauro di mobili
 - fabbricazione e/o montaggio di mobili di cucina
 - parquet (posa di pavimenti in tassellato)
 - fabbricazione di sci
 - fabbricazione e/o montaggio di arredamenti interni e per ufficio, e di saune
 - impregnazione e trattamento preventivo e curativo del legno, effettuati dalle imprese di falegnameria, ebanisteria e carpenteria, fabbricazione di mobile e di lavorazione dell'intonaco e di vernice
 - dimensione di struttura, effettuata da carpentieri qualificati
- b. Fabbricazione di mobili
- c. Lavorazione del vetro/lavorazione tecnica del vetro (lavori d'arte di lavorazione del vetro su edifici)
- d. Lavorazione dell'intonaco e vernice, tra cui:
 - fabbricazione e posa di massimali sospesi e targa per rivestimento del limite massimo
 - posa di carta da parati
- e. Lavori di piastrellista.
- f. Copertura di tetti. Sono inclusi tutti i lavori all'«involucro dell'edificio». Questo termine comprende: tetti inclinati, tetti piani, sottotetti e paramenti esterni (con relativo basamento e isolamento).
- g. Altri lavori.

² L'obbligatorietà generale si applica a tutte le aziende e parti di esse che effettuano i seguenti lavori conformemente al capoverso 1 nel rispettivo territorio dei Cantoni enumerati qui di seguito:

- a. Friburgo:
 - falegnameria, ebanisteria e carpenteria
 - fabbricazione di mobili
 - lavorazione dell'intonaco e vernice
 - lavorazione del vetro/lavorazione tecnica del vetro (lavori d'arte di lavorazione del vetro su edifici)

- b. Giura e Giura bernese (zona di Courtelary, La Neuveville e Moutier):
 - falegnameria, ebanisteria e carpenteria
 - lavorazione del vetro/lavorazione tecnica del vetro (lavori d'arte di lavorazione del vetro su edifici)
- c. Neuchâtel:
 - falegnameria, ebanisteria e carpenteria
 - lavorazione dell'intonaco e vernice
 - lavorazione del vetro/lavorazione tecnica del vetro (lavori d'arte di lavorazione del vetro su edifici)
- d. Vallese:
 - falegnameria, ebanisteria e carpenteria
 - lavorazione dell'intonaco e vernice
 - lavorazione del vetro/lavorazione tecnica del vetro (lavori d'arte di lavorazione del vetro su edifici)
- e. Vaud:
 - falegnameria, ebanisteria e carpenteria
 - lavorazione dell'intonaco e vernice
 - lavorazione del vetro/lavorazione tecnica del vetro (lavori d'arte di lavorazione del vetro su edifici)
 - altri lavori: lavorazione delle specchio; lavorazione dell'asfalto, tenuta e lavori speciali di resina; piastrella e rivestimento di suolo
- f. Ginevra:
 - falegnameria, ebanisteria e carpenteria
 - lavorazione dell'intonaco e vernice
 - lavorazione del vetro/lavorazione tecnica del vetro (lavori d'arte di lavorazione del vetro su edifici)
 - lavori di piastrellista
 - altri lavori: tenuta; copertura; decorazione d'interno e lavori di cucitura di materia; cornice; lavorazione del vetro; riparazione di tapparelle; rivestimenti di interni; lavorazione del marmo
- g. Basilea-Campagna
 - lavori di piastrellista.
- h. Basilea-Città
 - gessatura e pittura
 - vetreria e vetreria tecnica
 - lavori di piastrellista
 - copertura di tetti

- altri lavori: vetrificazione (produzione di specchi); produzione e montaggio di tetti in materiale plastico (sintetico); scultura e lavori su pietra naturale; parquet (posa di pavimenti in tassellato); lavori di pavimentazione in linoleum e materiali speciali.

i. Ticino

- lavori di piastrellista
- altri lavori: gessatura; produzione e montaggio di tetti in materiale plastico (sintetico); parquet (posa di pavimenti in parquet).

³ Il presente decreto si applica a tutti i lavoratori impiegati nelle imprese di cui al capoverso 2 (compresi i capi-squadra e i capi-reparto), indipendentemente dal tipo di remunerazione. Sono esclusi i lavoratori operanti esclusivamente nei settori tecnici e commerciali dell'azienda e gli apprendisti.

II

Il presente decreto entra in vigore il 1° dicembre 2006 e ha effetto sino al 30 giugno 2013.

6 novembre 2006

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz